



Tribunale di Roma
XVI sezione civile Imprese
ORDINANZA

N. R.G. 57646/2025

Il Giudice, in relazione al procedimento ex art. 669-bis e 700 c.p.c. promosso da

Dott. *Parte_1* (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Prof. Andrea La Mattina e Giulia Costa del Foro di Genova nonché dagli Avv.ti Francesco Casamassa e Elena Perera del Foro di Milano, nei confronti di

Controparte_1 (C.F. e P.IVA *P.IVA_1*),

e di *Controparte_2* (C.F. e P.IVA *P.IVA_2*), rappresentate e difese dall'avv. Saverio Sabatini

a scioglimento della riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Parte_1 presentava ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. chiedendo l'inibitoria allo svolgimento dell'assemblea straordinaria della società *Controparte_1*

[...] convocata per il 23 dicembre 2023 in prima convocazione (e, in seconda convocazione, per il 30 dicembre 2025) al fine di deliberare l'aumento oneroso del capitale sociale di *Contr*, ovvero, in subordine, inibitoria all'esercizio del diritto di voto da parte del socio di maggioranza *Controparte_2* rispetto alla delibera di aumento oneroso del capitale sociale di *Contr*, in considerazione della violazione dei patti parasociali e della lesione del diritto di informativa preassembleare del socio di minoranza Dott. *Parte_1*.

Premesso:

- che il dott. **Parte_1** è stato membro del CdA con la qualifica di vicepresidente dal 31.08.2021 e Presidente del CdA da 06.07.22 al 13.06.2024 allorché rassegnava le sue dimissioni;
- di essere socio della società **Controparte_1** **Contr**” o “Riviera Airport pe una percentuale del 4% (8 azioni su 200 emesse) nonché di un diritto di opzione per l’acquisto di un’ulteriore percentuale del 6% del capitale sociale di **Contr**, da esercitarsi entro il 31 marzo 2026, in virtù di quanto previsto dal **patto parasociale del 26 febbraio 2024**;
- che l’altro socio è per il 96% la società **CP_2**, a sua volta interamente partecipata dalla società Sophrance Rem S.r.l. (“Sophrance”) cui fanno capo, in ultima istanza, i fratelli Dott.ri **Per_1** e **Persona_2**
- che la società **Cont** è amministrata da **Persona_3** fratello di **Persona_2** presidente e legale rappresentante di **CP_2**, socia di maggioranza della **Contr**;
- che nel mese di **febbraio 2024**, all’esito di una due diligence legale e fiscale svolta sulla Società, la Sophrance aveva acquistato l’intero capitale sociale di **CP_2**, che all’epoca era denominata Aeropolis S.r.l. ed era interamente posseduta dal Dott. **Persona_4** quindi i fratelli **Per_2** entrano in **Contr** acquistando l’intera partecipazione societaria di **CP_2** (allora Aeropolis srl);
- che due anni prima, il **7 settembre 2022**, il Dott. **Persona_4** e Aeropolis S.r.l. (oggi **CP_2**) avevano sottoscritto con la società IDA Capital Ltd, cui subentrava poi il Dott. **Pt_1**, un contratto di opzione “call” in forza del quale Aeropolis S.r.l. riconosceva a IDA Capital un’opzione ai sensi dell’art. 1331 c.c., in base alla quale IDA Capital avrebbe potuto decidere di acquistare, una percentuale pari al 10% del capitale sociale di **Contr**, a un prezzo concordato per il trasferimento delle azioni pari a Euro 100.000,00; il termine per l’esercizio dell’opzione fissato al 31.03.2023 **era, poi, stato prorogato sino al 28.02.2024** (mediante accordi modificativi del 31.03.23 e 14.09.23);
- che il Dott. **Pt_1** esercitava parzialmente il diritto di opzione e nel febbraio 2024, nel contesto della già menzionata operazione di ingresso delle società riferibili ai Sig.ri **Per_2** nel capitale sociale di **Contr** tali società e il Dott. **Pt_1** hanno sottoscritto una serie di accordi volti a regolare i reciproci rapporti quali soci di **Contr**;

- che, in particolare, in data **26 febbraio 2024**, **CP_2**, **Sophrance e IDA Capital** (alla quale, come detto, è poi subentrato il Dott. **Pt_1**) sottoscrissero un accordo con il quale regolavano l'esercizio dell'opzione di acquisto di cui al Contratto di Opzione e disciplinavano "i termini e condizioni dei futuri rapporti tra IDA Capital [oggi Dott. **Pt_1**] e **CP_2** in quanto soci di **Contr**", (il "Patto Parasociale", doc. 8);
- con il Patto Parasociale (che è posto alla base della presente iniziativa giudiziaria) le parti hanno: (a) dato atto dell'intervenuto esercizio, da parte di IDA Capital, del diritto di opzione su 4/10 delle azioni oggetto del Contratto di Opzione (i.e., sul 4% del capitale sociale di **Contr**), riconoscendo che IDA Capital avesse già provveduto a versare il relativo corrispettivo di Euro 40.000 (art. 1.2 del Patto Parasociale); (b) concordato che per i residui 6/10 delle azioni (i.e., per il restante 6% del capitale sociale di **Contr**) IDA avrebbe potuto esercitare il diritto di opzione entro il termine del **31 marzo 2026**, dietro versamento del residuo prezzo del trasferimento di Euro 60.000 (art. 1.4 del Patto Parasociale); e (c) previsto che IDA Capital, contestualmente alla girata delle azioni pari al 4% del capitale sociale di **Contr**, avrebbe convertito in finanziamento soci a favore della Società un proprio precedente credito di Euro 210.080,00, derivante da un contratto stipulato nel 2020 tra la Società e IDA Capital (art. 1.3 del Patto Parasociale);
- nel contesto di tale Patto Parasociale, avevano previsto una **clausola di anti-diluizione** a tutela della partecipazione del Dott. **Pt_1**, in virtù del quale, "*in nessun caso, **fatta eccezione per gli aumenti di capitale obbligatoriamente previsti per legge**, la quota di partecipazione di IDA Capital [oggi, Dott. **Pt_1**] al capitale azionario di AVA potrà essere ridotta al di sotto del 10%*" (art. 7 del Patto Parasociale); e (b) disciplinato in via tassativa il canale degli "apporti" del socio di controllo alla Società, prevedendo che "*qualsivoglia apporto di liquidità e/o di capitali e/o risorse, in qualsivoglia forma, da **CP_2** a **Cont** avverrà sotto la forma di finanziamento soci*";
- che con separato accordo tra il Dott. **Pt_1** e Sophrance del 26 febbraio 2024, Sophrance, quale socio di controllo indiretto di **Contr**, ed anche per il fatto di **CP_2** e **Contr**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ." aveva dichiarato "di non avere nulla a che pretendere nei confronti del Consigliere, rinunciando a qualsivoglia azione" (art. 2.1) e si era impegnata "*a far sì che **Cont**, a tacitazione del credito del Consigliere di cui sopra, corrisponda al Consigliere, entro 120 giorni dal Closing, l'Importo Maturato*",

- cioè i compensi da amministratore che erano sino ad allora maturati in capo al Dott. **Pt_1** pari a €46.000 per gli anni 2022 e 2023 (v. art. 2.2 del doc. 9);
- che nell'aprile 2024, contestualmente alla girata delle azioni a IDA Capital e alla formalizzazione del suo ingresso nel capitale sociale di **Contr**, è stata sottoscritta tra le parti del Patto Parasociale (**CP_2**, Sophrance, e IDA Capital) e la stessa Società **Contr** un'apposita "scrittura ricognitiva", con cui le pattuizioni già oggetto del Patto Parasociale sono state fatte proprie anche da **Contr** la quale ha sottoscritto tale nuovo accordo "al fine di assumerne ad ogni effetto i relativi diritti ed obblighi" ("Scrittura Ricognitiva", doc. 10, p. 1 e art.4, p. 3);
 - che le parti nella Scrittura ricognitiva hanno dato atto dell'avvenuta conversione in finanziamento soci del credito vantato da IDA Capital in favore di **Contr**, prevedendo uno specifico impegno della società a rimborsare tale finanziamento, maggiorato degli interessi annui dell'8%, entro il termine del 31 marzo 2026;
 - che, inoltre, hanno reiterato la pattuizione secondo cui i futuri apporti del socio di maggioranza in favore di **Contr** avrebbero dovuto essere effettuati – sino all'integrale rimborso del finanziamento soci di IDA Capital – esclusivamente sotto forma di finanziamento soci (art. 3 del Patto Parasociale, stabilisce che "a partire dalla sottoscrizione dell'Accordo, e sino all'integrale rimborso del Finanziamento IDA qualsivoglia apporto di liquidità e/o di capitali e/o risorse, in qualsivoglia forma da **CP_2** a **Contr** avverrà sotto la forma di finanziamento soci ad un tasso di interesse pari all'8% per importi sino a un massimo di Euro 1.800.000 cumulativi" (art. 3 della Scrittura Ricognitiva);
 - che in data 19 dicembre 2024, in adesione all'art. 9.7 del Patto Parasociale, per il quale IDA Capital aveva la "facoltà di cedere a terzi – purché si tratti di soggetti controllati da o collegati con IDA Capital, ex art. 2359 cod. civ., ovvero sottoposti a comune controllo, ovvero comunque controllati da o collegati con il dott. **Parte_1**, ex art. 2359 cod. civ. ovvero anche direttamente allo stesso dott. **Pt_1** – le azioni di **Contr** di sua titolarità, il presente contratto (ivi incluso il diritto di opzione come disciplinato dal presente Accordo), nonché il credito di cui all'Articolo 1 del presente Accordo, anche in via disgiunta, con onere di darne previa informativa ad **CP_2** ed **Contr**" (doc. 8), IDEA Capital cedeva al **Pt_1** tutti i rapporti, i diritti e gli obblighi scrittura privata di cessione del contratto" del 19 dicembre 2024 ("Accordo di Cessione", doc. 12);

- che in data 14 gennaio 2025 in esecuzione dell'Accordo di Cessione, è stata effettuata la girata delle azioni da IDA Capital al Dott. Parte_1 (come da certificato azionario sub doc. 2), il quale risulta attualmente iscritto quale socio di Contr (come da visura storica di Contr sub doc. 1);
- che nonostante gli impegni di condotta e di pagamento nei confronti del Pt_1 assunti con accordi del febbraio/aprile 2024, la società dapprima aveva chiesto al Pt_1 di rinunciare ai suoi crediti per compensi, di rinunciare anche al credito di €210.080 quale finanziamento soci a favore di Contr, poi aveva promosso nei confronti dello stesso un'azione di responsabilità quale ex amministratore della Contr al fine di poter contrapporre un'eccezione di inadempimento alle richieste di pagamento dei compensi ed, infine, aveva messo in discussione la validità del contratto tra Contr e IDEA Capital poi convertito in finanziamento soci; invero, era stata deliberata in data 26.05.2025, l'azione di responsabilità nei suoi confronti in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2024, con revoca della precedente delibera di rinuncia del 05.03.2024;
- che, quindi, pendeva innanzi all'arbitro il giudizio di responsabilità nonché giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione al pagamento dei compensi da amministratore;
- che in tale contesto, il dott. Pt_1 aveva ricevuto data 10 dicembre 2025, ha infine ricevuto la comunicazione con cui il Presidente di AVA ha convocato l'assemblea straordinaria della Società per il giorno 23 dicembre 2025 (e, in seconda convocazione, per il giorno 30 dicembre 2025) al fine di deliberare, tra l'altro, un aumento **oneroso del capitale sociale di AVA sino a Euro 3.922.119,19**, aumento scindibile e con possibilità di sottoscrizione *“anche mediante imputazione a capitale di riserve di versamenti in conto futuro aumento di capitale e/o compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da finanziamenti soci; deliberazioni inerenti e conseguenti”* (doc. 29 e doc. 29-bis);
- che era stata trasmessa in data 18 novembre 2025, dal presidente del CdA una missiva nella quale prefigurava la possibilità per la Società di trovarsi costretta a fare ricorso ad eventuali “procedure, negoziali e non, previste dalla vigente normativa in materia di crisi d'impresa”, inoltrando contestualmente una comunicazione del 17 novembre del 2025 indirizzata ad Contr con la quale Controparte_4 le intimava il rientro entro 5 giorni dell'importo di oltre Euro 1,4 milioni, pena la realizzazione coattiva del credito;

- che in data 13.12.2025 il **Pt_I** contestava la assoluta carenza di informativa in merito alla situazione economico-patrimoniale della Società e alla proposta di aumento di capitale posta all'ordine del giorno e segnalava che il proposto aumento di capitale si sarebbe posto in frontale contrasto con le clausole anti-dilutive contenute del Patto Parasociale, di cui è parte anche AVA per effetto della Scrittura Ricognitiva, intimando, quindi, la revoca della convocazione dell'assemblea;
- che la società rispondeva in data 15.12.2025 prefigurando che l'aumento sarebbe obbligatorio in quanto la Società verserebbe attualmente nella situazione di cui all'art. 2446, comma 1, c.c. e che la documentazione relativa sarebbe stata a disposizione dei soci presso la sede sociale già 8 giorni prima dell'assemblea; tuttavia, con comunicazione in pari data di qualche ora successiva, ad integrale sostituzione della precedente, la società non faceva più riferimento ad una situazione di cui all'art. 2446 c.c., affermando peraltro che l'aumento sarebbe obbligatorio;
- che la situazione patrimoniale fornita al socio mostrava, invece, il capitale sociale di oltre 903.765 Euro, un patrimonio netto di oltre 2.933.750,93 Euro e perdite per soli Euro 12.525,59;
- che in data 16.12.2025 il **Pt_I** chiedeva nuovamente la revoca della convocazione dell'assemblea straordinaria e sollecitava mediante denuncia al Collegio sindacale l'intervento dell'organo di controllo.

Così ricostruiti gli accadimenti, il ricorrente riteneva ammissibile la tutela cautelare per la prevenzione dell'inadempimento di un patto parasociale, essendo superata la tesi negativa in ragione della natura meramente obbligatoria del patto parasociale, della sua inopponibilità alla società, dell'impossibilità di dare esecuzione coattiva ad obblighi di fare infungibile.

Quanto al fumus rappresentava che l'aumento del capitale sociale avrebbe diluito la propria partecipazione azionaria (dal 4% a 0,75%), in violazione della clausola antidiluzione, precludendogli di arrivare con l'esercizio del residuo diritto di opzione alla soglia del 10% come pattuito; lo stesso, peraltro, avrebbe dovuto sottoscrivere ulteriori azioni in una società della cui efficace gestione poteva dubitare; che, inoltre, la situazione patrimoniale depositata non giustificava la delibera di aumento di capitale sociale.

Quanto al periculum, la tutela cautelare pre-assembleare ex art. 700 c.p.c. è l'unico strumento nelle mani del ricorrente per poter impedire il verificarsi del danno irreparabile e che il danno

del socio derivante dalla diluizione del capitale sociale doveva ritenersi preminente rispetto all'interesse della società all'aumento del capitale allorché non avesse precisato le esigenze e spiegato le ragioni per non poter procedere ad altri mezzi.

Concludeva chiedendo, con decreto emesso inaudita altera parte, ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., atteso il pericolo in ogni possibile dilazione e, solo in denegato subordinate, previa convocazione delle parti in contraddittorio, Voglia:

in via principale: ordinare all'organo amministrativo di *Controparte_1*
[...] di revocare la convocazione dell'assemblea straordinaria della società, convocata, in prima convocazione, per il 23 dicembre 2025 e, in seconda convocazione, per il 30 dicembre 2025 e, in ogni caso, di non celebrare tale assemblea;

ordinare ad *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, di chiedere all'organo amministrativo di *Controparte_1* di (e, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., far sì che, l'organo amministrativo di *Controparte_1*
[...] provveda a) revocare la convocazione dell'assemblea straordinaria della società [...] *Controparte_5* convocata, in prima convocazione, per il 23 dicembre 2025 e, in seconda convocazione, per il 30 dicembre 2025 e, in ogni caso, di chiedere all'organo amministrativo di *Controparte_1* di (e far sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., l'organo amministrativo di *Controparte_1*
[...] provveda a) non celebrare tale assemblea;

ordinare al presidente dell'assemblea straordinaria di *Controparte_1*
[...] di non celebrare l'assemblea straordinaria della società, convocata, in prima convocazione, per il 23 dicembre 2025 e, in seconda convocazione, per il 30 dicembre 2025;

in via subordinata:

ordinare a *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, di astenersi dal votare, nel corso dell'assemblea straordinaria della società, convocata, in prima convocazione, per il 23 dicembre 2025 e, in seconda convocazione, per il 30 dicembre 2025, in favore della deliberazione di aumento del capitale sociale di *CP_1* *Controparte_1*
[...] e ordinare al presidente dell'assemblea straordinaria di *Controparte_1*
[...] di non porre in votazione la deliberazione di aumento di capitale e di non conteggiare i voti eventualmente espressi da *Controparte_2* in difformità rispetto agli

accordi parasociali in favore della deliberazione di aumento del capitale sociale di [...]

Controparte_1

in ogni caso: determinare la somma di denaro dovuta da *Controparte_1* [...] e/o da *Controparte_2* in caso di violazione dell'emanando provvedimento, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., in misura non inferiore ad Euro 500.000,00 in caso di violazione e/o inosservanza del provvedimento e in misura non inferiore a Euro 1.000,00 per ogni ulteriore giorno di protrazione della violazione. Col favore di tutte le spese di lite, oltre al rimborso forfetario e accessori di legge.

Si costituivano con unica memoria *Contr* e *CP_2* che deducevano:

la violazione della clausola compromissoria e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, la carenza del requisito della strumentalità per essere il provvedimento richiesto definitivo, la carenza del requisito della residualità per essere prevista l'impugnativa di delibera ex art. 2378 c.c. -2377 c.c. non avendo, peraltro, il ricorrente il quorum prevista per l'impugnativa della delibera; nel merito sosteneva la necessità dell'aumento del capitale social attesa la situazione economica e finanziaria della società e la richiesta di rientro da parte di *CP_6*, rappresentava che la nullità della clausola antidiluizione come formulata per non essere previste modalità di assegnazione in via gratuita delle azioni al socio di minoranza, l'insostenibilità del principio unanimitario nelle società per azioni; l'insussistenza della violazione della previa informativa; la carenza di periculum trattandosi di danno patrimoniale chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile e comunque infondata.

OSSERVA

Sulla questione di competenza, basti semplicemente affermare che anche ove fosse prevista la competenza cautelare dell'arbitro, ciò non impedisce alla parte di adire il giudice ordinario nelle more della nomina e dell'accettazione dell'incarico dello stesso; peraltro, in detto caso si fa valere il patto parasociale che prevede il foro del Tribunale di Roma. Inoltre, dal punto di vista della competenza per territorio, le domande sono avanzate sia nei confronti della società *Contr* che ha sede in provincia di Savona sia nei confronti di *CP_2* che ha sede a Roma, potendosi quindi, scegliere il foro di una delle persone giuridiche e non sussistendo l'ipotesi del convenuto fittizio, ossia della proposizione pretestuosa di una domanda anche nei

confronti di un convenuto la cui sede sia preferita al solo fine di motivare lo spostamento di competenza preordinata per derogare alla competenza territoriale (Cass. n. 25891/2012; Cass. n. 11314/2010; Cass. n. 5243/2004).

Si può, quindi, ritenere la competenza del Tribunale adito.

Sui presupposti della cautela innominata: strumentalità, residualità

Si deve, in primis, vagliare in linea generale la tutelabilità mediante il rimedio della cautela innominata del patto parasociale, considerando la possibilità di imporre un ordine o un divieto che mutua il suo contenuto dal patto parasociale, al fine di prevenirne l'inadempimento.

Ovviamente il patto parasociale vincola chi lo sottoscrive e si pone *a latere* della previsione statutaria ed organizzativa della società; obbliga, quindi, i soci a comportarsi nel modo stabilito, non avendo incidenza sul piano della validità dei deliberati e dei negozi della società.

E' irrilevante la circostanza che la società si determini a sottoscrivere il patto parasociale, non bastando la detta adesione a garantire alle convenzioni pattizie di assurgere a normativa vincolante dal punto di vista organizzativo per la società. Ossia la regolamentazione non avendo valore statutario obbliga solo i soci.

La prima questione che si pone è quella della tutelabilità delle violazioni di obblighi di facere infungibile.

E' noto che il provvedimento cautelare, avendo natura anticipatoria, rende solo eventuale la domanda di merito, che pure deve essere enunciata. Di tal ché tralaticciamente si negava la cautela in relazione a domande di adempimento di obblighi di facere infungibili, sostenendo non potersi concedere in sede cautelare ciò che non si sarebbe potuto ottenere in sede di cognizione piena, sotto il profilo, quindi, della mancanza di strumentalità. Ove il giudizio di merito non si poteva che concludere con una condanna risarcitoria, si riteneva preclusa una tutela di tipo diverso.

Senonché l'introduzione dell'istituto dell'astreinte all'art. 614 bis c.p.c. ha radicalmente modificato la ricostruzione della sistematica delle statuizioni condannatorie.

La misura di coercizione indiretta dà per scontata la possibilità di statuizioni condannatorie a facere infungibile in via generalizzata, statuizioni rese utili dalla apposizione dell'astreinte.

Infatti, si è detto, che l'astreinte ha innanzi tutto la funzione di favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e, conseguentemente, di evitare la formazione

del danno. Tale funzione si esprime anche in sede cautelare, assicurando un serio ristoro in caso di perdurante inadempimento.

Già certa più avanzata giurisprudenza affermava che *“nell’ambito di rapporti obbligatori, il carattere infungibile dell’obbligazione di cui si è accertato l’inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza dell’eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di lievitazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore; inoltre, ogni dubbio è stato eliminato dal legislatore con l’introduzione dell’art. 614 bis c.p.c. avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza”* (Cass. 19454/2011).

Non pare più possibile, in definitiva, escludere tout court la generalizzazione della condanna ad un *facere infungibile*.

Sicché, considerato che il contenuto generale della previsione di cui all’art. 614 bis c.p.c. non limita la concessione del rimedio dell’astreinte alle pronunce giudiziali di cognizione ordinaria, rese al termine della controversia, è consentita la condanna a misure di coercizione indiretta anche in sede cautelare, tutte le volte in cui la soddisfazione dell’interesse del ricorrente non possa prescindere dalla volontà e fattiva collaborazione dell’obbligato.

Peraltro, la peculiare strumentalità del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c. è di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

La nozione di ‘assicurazione’ degli effetti della decisione, che in passato è stata letta nell’ottica di consentire solo la conservazione dello status quo affinché su di esso il provvedimento definitivo possa esplicare i suoi effetti, è stata successivamente estesa anche alla possibilità di ‘anticipare’ gli effetti della sentenza di merito sull’assunto che i provvedimenti d’urgenza *«per essere efficaci non sempre possono limitare la loro funzione ad una semplice assicurazione contro il pericolo del danno, ma qualche volta, in vista del provvedimento principale, cui devono connettersi e coordinarsi, debbono, per raggiungere il loro scopo, modificare lo stato di fatto e quindi innovare»*, anticipando in tutto o in parte la decisione medesima o, più precisamente, quelli che si ritiene essere gli effetti del provvedimento definitivo.

Il limite che però pare, tuttora doversi individuare rispetto all’ammissibilità della cautela innominata di un *facere infungibile* è quello della irreversibilità degli effetti che

scaturirebbero da un provvedimento cautelare integralmente satisfattivo della domanda e non rimediabile in sede di giudizio di merito.

Si è detto, infatti, che *«ancorché il provvedimento d'urgenza debba essere calibrato in funzione di assicurare provvisoriamente che la decisione di merito sia fruttuosa, ciò non impedisce che l'ordine provvisorio possa essere identico a quello che potrebbe pronunciare il giudice al termine del processo, potendo la misura cautelare anticipare tutti gli effetti materiali conseguibili con la sentenza, ferma restando, tuttavia, la sua inammissibilità nel caso in cui sia richiesto un provvedimento non solo completamente satisfattivo, ma anche definitivo sia sul piano della produzione degli effetti materiali sia sul piano dell'accertamento pieno sul diritto controverso»* (Trib. Milano 29.1.2003, GI, 2004, 77).

Sul limite dell'irreversibilità della pronuncia cautelare integralmente satisfattiva si attestano numerose pronunce di merito (Cfr. Trib. Milano 30.09.2003; CP_7 19.01.2014; trib. Napoli 03.04.200

Già, quindi, sotto questo profilo sembra di non potere accogliere le variegate domande svolte da parte ricorrente.

Il dott. Pt_1 ha, infatti, chiesto di ordinare ad Contr di revocare la convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione e quindi di non celebrare tale assemblea.

Ove tale ordine venisse emesso, alla società sarebbe inibito definitivamente di celebrare una tale assemblea, di tal ché l'eventuale rigetto della domanda di merito non consentirebbe ora per allora la celebrazione della detta assemblea; le medesime considerazioni si pongono rispetto agli ordini richiesti nei confronti del socio di maggioranza CP_2 di fare in modo anche ai sensi del fatto del terzo e del presidente dell'assemblea di AVA. Parimenti, si pone la questione in relazione alla richiesta di ordinare a CP_2 di astenersi dal votare ed al Presidente dell'assemblea di non conteggiare i voti della socia di maggioranza. L'adozione di tale misura sarebbe in grado di precludere fino alla sentenza definitiva la celebrazione di un'assemblea di aumento del KS.

Sotto il profilo della **residualità**, parte resistente rappresenta che a fronte dell'assunzione di una delibera che si assume illegittima, il rimedio normativo è quello impugnatorio.

Inoltre, allorché il legislatore ha richiesto un determinato quantitativo di azioni, munite di diritto di voto, pari al 5% per poter impugnare una delibera per violazione di legge, dello

Statuto o per conflitto di interessi o abuso della maggioranza, assicurare una tutela preassembleare a qualsiasi azionista creerebbe un'aporia difficilmente giustificabile.

Tanto più che l'interesse tutelato non sarebbe quello alla legalità dell'agire societario né alla aderenza alla regolamentazione statutaria ma il mero interesse parasociale del socio.

Orbene, vale la pena osservare che, secondo parte della dottrina, l'accesso alla tutela innominata dovrebbe basarsi proprio su di una posizione giuridica diversa da quella lesa con l'assunzione della delibera in modo che non possa essere dalla stessa assorbita. Ad esempio, si è consentita l'azione cautelare d'urgenza nel caso in cui vi sia stato rifiuto del Presidente dell'assemblea ad annotare l'iscrizione nel libro dei soci ed a consentire il voto in assemblea laddove lo status soci ha un'ampiezza senz'altro maggiore del diritto leso dallo stesso per la mancata partecipazione ad una specifica assemblea. In tal caso, la tutela innominata dovrebbe essere esclusa quando l'interesse procedimentale di cui si chiede la cautela in via d'urgenza (id est l'inibizione e/o l'accesso al voto) non ha vita autonoma rispetto alla sua estrinsecazione nella delibera assunta con il vizio nell'esercizio del voto.

Nel caso che ci occupa atteso che la violazione del patto parasociale non costituisce né una violazione di legge né una violazione dello Statuto, si deve ritenere che l'unico mezzo percorribile sia la tutela innominata che inibisca o tenti di inibire - grazie all'astreinte - al socio sottoscrittore del patto di votare in modo tale da non conformarsi alle pattuizioni convenzionalmente assunte.

Tuttavia, si ritiene che per coerenza sistematica non possa concedersi una tutela preassembleare atipica di inibizione della celebrazione dell'assemblea o di manifestazione del voto ad un socio **che non avrebbe tutela reale – ma solo risarcitoria – nel caso più grave della delibera assunta in violazione di legge o di statuto.**

Né varrebbe rilevare che proprio per tutelarsi rispetto alla sua mancanza di legittimazione impugnatoria sia esperibile tale rimedio, atteso che si supererebbe per questa via il bilanciamento normativo tra interesse della società alla stabilità delle decisioni ed interesse del socio al bene agire della stessa solo sulla scorta di interesse parasociale del socio.

Anche sotto questo aspetto, quindi, la tutela nel caso concreto pare inammissibile.

Peraltro, anche **sotto il profilo del fumus**, pur nella delibazione sommaria che connota la presente fase, si pongono profili di criticità in ordine alla meritevolezza della clausola – atipica – di anti-diluizione come configurata ai sensi dell'art. 1422 c.c..

Invero, nella prassi è emersa tale tipologia di clausole che ha l'intento di preservare l'interesse dell'investitore dalla diluizione della propria partecipazione azionaria a causa dell'emissione di nuove azioni, quale conseguenza dell'aumento del capitale sociale con riduzione anche del potere di voto (oltre che di altre facoltà amministrative come appunto l'impugnativa, la denuncia al Tribunale).

Invero, la situazione, sovente verificatasi in ambito di start up, che veda uno o più investitori interessati a mantenere la propria partecipazione sociale non è affrontata con l'approntamento di una clausola che in buona sostanza – come vorrebbe parte ricorrente – impedisca “*che possano essere deliberati aumenti di capitale volontari di Cont senza il consenso dell'esponente*”.

Si prevedono, invece, meccanismi per i quali, a fronte dell'aumento di capitale disposto, il socio ‘protetto’ veda ripristinata a livello di numero di azioni l'eventuale perdita dallo stesso riscontrata a seguito dell'emissione di nuove azioni.

Si sono rinvenute ipotesi in cui non tanto si proteggeva il socio dalla diluizione in sé ma dalla perdita di valore derivante dall'emissione di azioni ad un prezzo inferiore a quelle di acquisto mediante la previsione di un meccanismo assimilabile ad un'assegnazione non proporzionale di azioni mediante il sistema cd. “Full Ratchet” o della “media ponderata”.

Con il primo sistema se la società emette nuove azioni a un prezzo inferiore rispetto alle emissioni precedenti, il prezzo delle azioni dell'investitore verrà adeguato per corrispondere al nuovo prezzo più basso, indipendentemente dall'importo o dalla percentuale delle nuove azioni. Ciò può comportare un aumento significativo della quota di proprietà dell'investitore e una diminuzione significativa della valutazione startup. Ad esempio, se un investitore acquista il 10% della società per €10 per azione e la società successivamente emette nuove azioni per €5 per azione, il prezzo delle azioni dell'investitore verrà ridotto a €5 e la sua quota di proprietà aumenterà al 20%. Il sistema della media ponderata è quello per cui se la società emette nuove azioni a un prezzo inferiore rispetto al round precedente, il prezzo delle azioni dell'investitore verrà adeguato sulla base di una media ponderata dei prezzi vecchi e nuovi, tenendo conto del numero e della percentuale delle nuove azioni.

A tale tipologia di clausole statutarie si riferisce, evidentemente, il parere reso dal Consiglio Notarile di Milano n. 186 del 7.01.2020 per il quale “*Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o di s.r.l. che prevedono l'obbligo, in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o*

quote (o a favore di uno o più singoli soci di s.r.l.), allorché detti aumenti di capitale siano deliberati a un prezzo inferiore all'importo stabilito dalla clausola stessa, al fine di evitare la diluizione del valore delle azioni o quote della categoria protetta anche qualora i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti. Resta ferma la necessità, come in ogni caso di assegnazione non proporzionale delle azioni o delle quote ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, c.c., che l'ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto. Il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l'effetto anti-diluitivo, può costituire un "diritto diverso" che connota una categoria di azioni o di quote ai sensi degli artt. 2348 c.c. o 26, comma 2, d.l. 179/2012 (o che si aggiunge ad altri diritti diversi della categoria "protetta") oppure un "diritto particolare" ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.<2.

Trattasi, come è chiaro di clausole statutarie che vedono la necessaria partecipazione della società nel riequilibrio delle azioni.

Tali clausole non si applicano in caso di aumenti obbligatori.

Orbene, nel caso concreto, il patto parasociale sottoscritto tra CP_2 (al momento della sottoscrizione del Patto in data 26.02.2024, socia unica di ^{Contr}), Sophrance Rem srl e IDA Capital ltd, richiamato il patto di opzione sottoscritto tra IDA Capital ed il Dott. Parte_2 [...] e gli accordi modificativi sottoscritti anche da CP_2 in data 31.03.2023 e 14.09.2023, rilevato che Ida Capital aveva versato sino alla data del 26.02.2024 la somma di €40.000 quale anticipo del prezzo concordato di €100.000 per le azioni, prevedeva di voler regolare ogni precedente pattuizione del contratto di Opzione, disciplinando le modalità di esercizio di tale diritto, riconoscendo l'esercizio per 4/10 del diritto di opzione e prevedendo che i residui 6/10 dovranno essere esercitato entro il 31.03.2026 a fronte del versamento di €60.000.

In particolare, le parti concordavano che "a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo, **qualsivoglia apporto di liquidità e/o capitali e/o risorse, in qualsivoglia forma, da CP_2 a ^{Contr} avverrà sotto forma di finanziamento soci ad un tasso di interesse pari all'8% per importi sino a un massimo di €1.800.000 cumulativi ("Finanziamento base")**", prevedendo un particolare meccanismo di rimborso dei finanziamenti eccedenti detto importo nel caso di cessione dell'intero capitale sociale di ^{Contr} o di messa in liquidazione.

Le parti prevedevano, poi, clausole di co-vendita, di trascinamento e “antidiluzione”.

Tale clausola dispone che ***“in nessun caso, fatta eccezione per gli aumenti di capitale obbligatoriamente previsti per legge, la quota di partecipazione di IDA Capital al capitale azionario di AVA potrà essere ridotta al di sotto del 10%”***.

Con la successiva “scrittura ricognitiva” sottoscritta da CP_2, Sophrance Rem srl, IDA Capital ltd e anche da Contr in data 23.04.2024, si confermava il diritto di opzione sull’ulteriore 6% fino al 31.03.2026 precisando che sino all’integrale rimborso del Finanziamento IDA – dovuto alla conversione di un credito di €201.080 in finanziamento soci – qualsivoglia apporto di finanza sarebbe avvenuto mediante finanziamento soci come già disciplinato nel Patto Parasociale.

Orbene, in detto caso, **il patto parasociale sembra impedire l’assunzione di una delibera di aumento di capitale sociale al di fuori delle ipotesi di aumento obbligatorio** ossia di riduzione del capitale sociale per perdite di oltre un terzo o per riduzione al di sotto dei minimi legali.

Tuttavia, tale previsione si pone in frontale contrasto con l’obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili **proprio volti alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita di continuità aziendale**.

Non si può, infatti, non notare che lo stesso ricorrente è a conoscenza della richiesta di rientro inoltrata dalla Controparte_8 alla società Contr a fine novembre 2025 e inoltrata dalla governance della Contr anche al socio Pt_1 al quale veniva chiesto di rinunciare ai finanziamenti soci già effettuati, prospettando la difficoltà finanziaria della società.

L’intimazione di pagamento con avviso di realizzo di titoli costituiti in pegno con una richiesta di **€1.429.894,98** non può essere passata inosservata dal socio di minoranza.

L’escussione di titoli avrebbe potuto portare anche ad una segnalazione di sofferenza con il ben noto esito della **revoca degli affidamenti concessi da altri istituti di credito**.

La florida situazione della società come pretestuosamente propalata dal ricorrente non trova risponienza dalla situazione patrimoniale in atto laddove il patrimonio netto di €2.933.750,83 rispetto ad una perdita dell’esercizio 2024 di ben €647.844,68 è dato derivante dai versamenti in conto capitale per €1.876.443,23 effettuati dalla CP_2 mediante rinuncia ai pregressi finanziamenti.

Invero, risulta depositata agli atti la missiva di Controparte_4 che comunica l’escussione del pegno di titoli avvenuto in data 26.11.2025 con cui è stata introitata la somma di €538.208,81

e si aderisce a saldo e stralcio alla transazione con *Contr* con la riduzione della debitoria ad €811.791,19 da pagare entro il 31.12.2025.

Pertanto, ancorché - grazie all'apporto di finanza da parte del socio *CP_2* che ha acconsentito alla trasformazione dei suoi finanziamenti pregressi in versamenti in conto capitale - ancora non si versi in ipotesi di perdita di oltre un terzo del capitale, l'aumento di capitale è senza dubbio nell'interesse della società.

Né vale il far valere la pattuizione parasociale per cui l'apporto di capitale dovrebbe avvenire solo a mezzo di finanziamento soci al tasso annuo dell'8% , atteso che ciò non costituisce una misura di ricapitalizzazione della società ma solo l'affiancamento o la sostituzione di altro creditore (il socio) al creditore bancario.

In ultimo ed in via dirimente, la corretta percezione della situazione di difficoltà della società, risolve a favore della stessa la comparazione degli interessi tra l'adozione della tutela richiesta e la protezione dell'interesse della società a preservare la continuità gestoria della società.

Alcun intento emulativo o di diluizione può essere riscontrato nella vicenda come ricostruita.

Conclusioni

Sulla scorta dei precedenti rilievi, devono, dunque, conclusivamente dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi le domande cautelari avanzate dalla ricorrente nei confronti della

Controparte_9

Le spese del presente procedimento, da liquidarsi in questa sede a norma dell'art. 669 octies, sesto comma, c.p.c., seguono la soccombenza;

P.Q.M.

- DICHIARA inammissibili e comunque rigetta le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti della *Controparte_9*
[...];
- CONDANNA *Parte_1* a rifondere le spese di lite a favore di [...] *Controparte_1* di *CP_2*, quale parte unica, che liquida in €8000, oltre accessori di legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

22/12/2025

Il Giudice

Cristina Pigozzo